



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

Deliberazione della Giunta Municipale

N. 78 del 29-06-2018

OGGETTO:

Presenza d'atto e applicazione CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018 tra ARAN e OOSS e Nomina componenti delegazione trattante di parte pubblica.

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di giugno alle ore 12:30 in San Giovanni Gemini, nel palazzo comunale la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Sigg.ri:

PANEPINTO CARMELO	SINDACO	P
LUPO BIAGIO	ASSESSORE	P
BARBASSO CALOGERO	ASSESSORE	P
PELLITTERI ANTONIO	ASSESSORE	P
RUSSOTTO FRANCESCA	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, VASILE SALVATORE, ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, invita i membri della Giunta Municipale all'esame della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, precisando che sulla predetta proposta sono stati resi, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 i seguenti pareri.

Si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio

COLLETTA ANTONINO

Si esprime parere in merito alla regolarità contabile

Il Responsabile dei Serv. Finanziari

COLLETTA ANTONINO

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta e ritenuta meritevole di approvazione, ad unanimità

ADOTTA

In relazione alla stessa la seguente deliberazione:

OGGETTO:

Preso d'atto e applicazione CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018 tra ARAN e OOSS e Nomina componenti delegazione trattante di parte pubblica.

Premesso che:

- In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto in via definitiva da ARAN e Organizzazioni Sindacali il “CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI –TRIENNIO 2016-2018”;

- il contratto è stato pubblicato sul sito dell'ARAN:

(<https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/comparto-delle-funzionilocali/contratti.html>);

Preso atto che, come specificato nel comunicato ARAN pubblicato sul sito <https://www.aranagenzia.it/comunicati/9015>:

- la firma è intervenuta dopo i prescritti pareri di legge e la positiva certificazione della Corte dei Conti;

- con la sottoscrizione definitiva, il contratto è dunque pienamente applicabile dal 22 maggio 2018;

- il contratto riconosce aumenti tabellari a regime, compresi tra 52 e 90 Euro al mese ed un elemento perequativo della retribuzione, corrisposto mensilmente fino al 31/12/2018, con valori più elevati per le categorie e posizioni economiche collocate nelle fasce più basse della scala parametrica, fino a 29 euro/mese; sono riconosciuti anche gli arretrati contrattuali per il periodo 2016-2017;

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 in cui è previsto che:

Art.1“Campo di applicazione”

1.il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art.4 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016;

2. il presente contratto si applica, altresì, al personale in servizio addetto alle attività di informazione e di comunicazione istituzionale degli enti;

3.Con il termine “enti” si intendono tutte le Amministrazioni ricomprese nel comparto Funzioni Locali, di cui al comma 1;

Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive 4. modificazioni ed integrazioni è riportato come “D.Lgs.n.165/2001”;

Art.2 “Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto”

1.Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica;

2.Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2;

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo;

Rilevato che costituisce atto dovuto l'applicazione del citato contratto così come espressamente previsto nell'art.2 – comma 3 innanzi richiamato;

Dato, altresì, atto che all'Art. 8 del nuovo C.C.N.L. si stabilisce che entro 30 giorni dalla stipula del contratto è necessario costituire la delegazione trattante di parte pubblica;

Evidenziato che l'art. 7 del C.C.N.L. individua in maniera precisa i soggetti legittimati a far parte della delegazione trattante di parte pubblica e sindacale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n.165/2001 e s.m.i., i rapporti individuali di lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente mediante la stipulazione di appositi contratti collettivi nazionali e decentrati nonché mediante specifici contratti individuali assicuranti trattamenti non inferiori a quelli previsti dalla relativa contrattazione collettiva;

Atteso che l'art. 40 del D.Lgs 165/2001 prevede la contrattazione decentrata integrativa presso ciascun Ente finalizzata al contemperamento tra esigenze organizzative, tutela dei dipendenti ed interessi degli utenti, svolgendosi sulle materie e nei limiti determinati dal vigente C.C.N.L. nazionale;

Rilevato che la disposizione contrattuale vigente dispone l'esclusiva composizione tecnica della delegazione di parte pubblica, in armonia con i principi stabiliti dal D.Lgs. 165/2001 in materia di contrattazione nazionale, dove l'agente negoziale pubblico è di estrazione tecnica;

Ritenuto, altresì, che al tavolo delle relazioni sindacali possono liberamente prendere parte, con diritto di intervento, i componenti degli organi di indirizzo politico, senza che ciò comporti poteri e/o facoltà di rappresentanza;

Ravvisato che compete alla Giunta Comunale la formalizzazione delle designazioni e la individuazione, tra i componenti, del presidente della delegazione trattante;

Evidenziato altresì che tale orientamento è stato più volte sostenuto e confermato dall'A.R.A.N. – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Atteso, altresì, che negli enti dove non è prevista la dirigenza le funzioni della parte pubblica in delegazione trattante sono svolte dai responsabili di posizione organizzativa;

Dato atto che spetta comunque all'organo politico il compito di determinare gli indirizzi entro cui dovrà operare la delegazione trattante di parte pubblica;

Considerato che la parte sindacale sarà composta nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti e pertanto dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del C.C.N.L.;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 165/2001;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- i vigenti C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione definitiva in data 21 maggio 2018 del "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI–TRIENNIO 2016-2018" e di attuarlo all'interno di questo Ente con il riconoscimento delle decorrenze ivi previste per i diversi istituti contrattuali;
2. Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario per la determinazione e liquidazione delle competenze arretrate a favore dei dipendenti per effetto della retribuzione maturata come indicato nelle Tabelle A–B–C e D allegate al CCNL in questione;
3. Di dare mandato, altresì, al responsabile del servizio finanziario per gli ulteriori adempimenti conseguenti al presente deliberato, ivi compreso la eventuale rivalutazione e liquidazione di compensi già corrisposti ai dipendenti;
4. Di nominare per i motivi di cui in premessa la delegazione trattante di parte pubblica nei seguenti componenti:
 - Presidente: Segretario Comunale
 - Responsabile P.O. Settore Finanziario;
5. Di Trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. e alla RSU comunale;
6. Di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo.

Premesso che:

- In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto in via definitiva da ARAN e Organizzazioni Sindacali il "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI –TRIENNIO 2016-2018";
- il contratto è stato pubblicato sul sito dell'ARAN:

(<https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/comparto-delle-funzionilocali/contratti.html>);

Preso atto che, come specificato nel comunicato ARAN pubblicato sul sito <https://www.aranagenzia.it/comunicati/9015>:

- la firma è intervenuta dopo i prescritti pareri di legge e la positiva certificazione della Corte dei Conti;
- con la sottoscrizione definitiva, il contratto è dunque pienamente applicabile dal 22 maggio 2018;
- il contratto riconosce aumenti tabellari a regime, compresi tra 52 e 90 Euro al mese ed un elemento perequativo della retribuzione, corrisposto mensilmente fino al 31/12/2018, con valori più elevati per le categorie e posizioni economiche collocate nelle fasce più basse della scala parametrica, fino a 29 euro/mese; sono riconosciuti anche gli arretrati contrattuali per il periodo 2016-2017;

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 in cui è previsto che:

Art.1"Campo di applicazione"

1.il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art.4 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016;

2. il presente contratto si applica, altresì, al personale in servizio addetto alle attività di informazione e di comunicazione istituzionale degli enti;

3. Con il termine "enti" si intendono tutte le Amministrazioni ricomprese nel comparto Funzioni Locali, di cui al comma 1;

Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive 4. modificazioni ed integrazioni è riportato come "D.Lgs.n.165/2001";

Art.2 "Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto"

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica;

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2;

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo;

Rilevato che costituisce atto dovuto l'applicazione del citato contratto così come espressamente previsto nell'art.2 – comma 3 innanzi richiamato;

Dato, altresì, atto che all'Art. 8 del nuovo C.C.N.L. si stabilisce che entro 30 giorni dalla stipula del contratto è necessario costituire la delegazione trattante di parte pubblica;

Evidenziato che l'art. 7 del C.C.N.L. individua in maniera precisa i soggetti legittimati a far parte della delegazione trattante di parte pubblica e sindacale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n.165/2001 e s.m.i., i rapporti individuali di lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente mediante la stipulazione di appositi contratti collettivi nazionali e decentrati nonché mediante specifici contratti individuali assicuranti trattamenti non inferiori a quelli previsti dalla relativa contrattazione collettiva;

Atteso che l'art. 40 del D.Lgs 165/2001 prevede la contrattazione decentrata integrativa presso ciascun Ente finalizzata al contemperamento tra esigenze organizzative, tutela dei dipendenti ed interessi degli utenti, svolgendosi sulle materie e nei limiti determinati dal vigente C.C.N.L. nazionale;

Rilevato che la disposizione contrattuale vigente dispone l'esclusiva composizione tecnica della delegazione di parte pubblica, in armonia con i principi stabiliti dal D.Lgs. 165/2001 in materia di contrattazione nazionale, dove l'agente negoziale pubblico è di estrazione tecnica;

Ritenuto, altresì, che al tavolo delle relazioni sindacali possono liberamente prendere parte, con diritto di intervento, i componenti degli organi di indirizzo politico, senza che ciò comporti poteri e/o facoltà di rappresentanza;

Ravvisato che compete alla Giunta Comunale la formalizzazione delle designazioni e la individuazione, tra i componenti, del presidente della delegazione trattante;

Evidenziato altresì che tale orientamento è stato più volte sostenuto e confermato dall'A.R.A.N. – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Atteso, altresì, che negli enti dove non è prevista la dirigenza le funzioni della parte pubblica in delegazione trattante sono svolte dai responsabili di posizione organizzativa;

Dato atto che spetta comunque all'organo politico il compito di determinare gli indirizzi entro cui dovrà operare la delegazione trattante di parte pubblica;

Considerato che la parte sindacale sarà composta nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti e pertanto dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del C.C.N.L.;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 165/2001;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- i vigenti C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione definitiva in data 21 maggio 2018 del "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI–TRIENNIO 2016-2018" e di attuarlo all'interno di questo Ente con il riconoscimento delle decorrenze ivi previste per i diversi istituti contrattuali;

2. Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario per la determinazione e liquidazione delle competenze arretrate a favore dei dipendenti per effetto della retribuzione maturata come indicato nelle Tabelle A–B–C e D allegate al CCNL in questione;

3. Di dare mandato, altresì, al responsabile del servizio finanziario per gli ulteriori adempimenti conseguenti al presente deliberato, ivi compreso la eventuale rivalutazione e liquidazione di compensi già corrisposti ai dipendenti;

4. Di nominare per i motivi di cui in premessa la delegazione trattante di parte pubblica nei seguenti componenti:

- Presidente: Segretario Comunale
- Responsabile P.O. Settore Finanziario;

5. Di Trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. e alla RSU comunale;

6. Di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo.

L'ASSESSORE ANZIANO
LUPO BIAGIO

IL SINDACO
PANEPINTO CARMELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio il 02-07-2018 e defissa il 18-07-2018

Dalla residenza municipale, li 18-07-2018 Il Messo Comunale F.to Alfonso Lo Scrudato

Si certifica su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal 02-07-2018 al 17-07-2018 per quindici giorni consecutivi e che contro di essa non sono stati avanzati reclami e/o opposizione alcuna.

Dalla residenza municipale, li 18-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-06-2018 ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

San Giovanni Gemini, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE
